

ICTS/2024/4.5/NP/mg

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

A tutto il personale
docente, ATA e Assistente educatore
dell'Istituto Comprensivo Trento 7
"Rita Levi Montalcini"

Oggetto: Divieto di fumo nella scuola. Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18. Legge 11 novembre 1975 n. 584. D.P.C.M. 23 dicembre 2003. Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004. Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009

Come ormai ben noto, il 10 gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova disciplina sul divieto di fumo che lo vieta, nella pratica, in tutti i luoghi chiusi pubblici e privati, aperti a pubblico e utenti, dove non siano previste apposite aree per fumatori.

Anche la nostra scuola deve sottostare ai disposti legislativi mettendo in atto il divieto di fumo per tutti internamente all'edificio scolastico e nelle pertinenze esterne dello stesso.

Si riportano alcune sintetiche informazioni.

DOVE È VIETATO FUMARE

È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola ed alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della scuola.

Il divieto di fumo **si applica anche nella stanza in cui lavora solo un lavoratore**, in quanto il fumo si diffonde negli ambienti circostanti e altre persone possono accedere alla stanza. Inoltre, sono sempre compresi tutti i locali comuni, le vie di accesso (scale, corridoi, atri) ed i servizi igienici.

DIVIETO DI FUMO E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga il datore di lavoro ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed **esige l'obbligo a proteggere il lavoratore da "tutti i rischi"** incluso quindi anche il fumo di sigarette che è cancerogeno.

Il datore di lavoro ha **l'obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo** ed il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve nominare uno o più delegato/i cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto. Il nominativo del delegato alla vigilanza è indicato sui cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve **affiggere la segnaletica indicante il divieto di fumo**.

Il datore di lavoro **deve fornire una adeguata informazione ai lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo. In tal senso, quale prima informazione per i lavoratori dipendenti, in allegato trovate:

- un opuscolo informativo sul fumo redatto dalla Direzione per la Promozione e l'Educazione alla Salute di Trento;
- una guida per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti scolastici intitolata "Verso una scuola libera dal fumo" redatto dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto.

CHI DEVE FAR RISPETTARE LA LEGGE

Il datore di lavoro o il/i delegato/i incaricato/i devono controllare venga messo in atto il divieto di fumare ed essendo la nostra scuola un ente pubblico, il datore di lavoro può impartire le sanzioni previste dalla normativa. Pertanto, il datore di lavoro o il delegato da lui incaricato dovranno richiedere a chi fuma di smettere di fumare e, se questi non smette, possono sanzionarlo o possono anche segnalare il trasgressore ai Corpi di polizia amministrativa locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, ai Carabinieri, alla Polizia o a guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Tutti gli insegnanti ed il personale ATA devono vigilare sull'applicazione del divieto di fumo e qualora accertino la violazione del divieto devono riferire al datore di lavoro o al/i delegato/i incaricato/i, sarà poi il datore di lavoro a prendere le dovute misure disciplinari. L'obbligo di vigilare sul divieto di fumo da parte di tutti i lavoratori è riconducibile all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. che recita quanto segue:

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o**
2. *omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
3. *I lavoratori devono in particolare:*
 - a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
(omissis)

Il datore di lavoro in alternativa alle sanzioni previste dalla legge sul fumo, può **adottare specifiche azioni disciplinari** previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".

A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI PER CHI FUMA

Il trasgressore, se si applica la normativa sul fumo, rischia sanzioni da € 27,50 a € 275. Le sanzioni raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini sotto i 12 anni.

Essendo però la nostra scuola un luogo di lavoro, possono essere applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e precisamente:

a) Sanzioni per il datore di lavoro

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi possono essere contestate le violazioni:

- dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;
- e/o dell'art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro;

- e 235 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Al datore di lavoro che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. f del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

b) Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.: arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

c) Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.: arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro.

Auspicando la collaborazione di tutto il personale, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nicola Parzian

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).